

**A proposito delle copie d'obbligo ...
Non è il tipografo responsabile del deposito !**

Nei mesi scorsi , tutti noi abbiamo ricevuto una comunicazione della regione Lombardia (inviata a tutti gli Editori e Tipografi) dove “si chiede la collaborazione di tutti i soggetti a dare la più ampia diffusione dell’informativa regionale ai possibili interessati ai fini di migliorare l’applicazione e l’osservanza della normativa sul deposito legale”.

Ricordiamo che l’oggetto della norma riguarda “L’archivio della produzione editoriale regionale della Lombardia. Comunicazione in riferimento alle norme per il deposito legale (ex L.106/2004, D.P.R. 252/2006, D.M. 28/12/2008)”.

*La regione ha inviato quindi ai “Responsabili della Pubblicazione (ove manchi l’Editore) e ai Tipografi” lettera indicante la norma che stabilisce che, l’**EDITORE** in prima istanza (o, quando questo manchi), il **RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE** aggiungendo poi **OVVERO IL TIPOGrafo** (il tipografo ???) il soggetto tenuto ad assolvere l’obbligo di deposito e viene previsto l’archivio regionale di deposito. Il decreto ministeriale **28 dicembre 2007** approva e rende nota l’individuazione dei soggetti depositari proposti dalle regioni con proprie deliberazioni recepite.*

Gli editori e ogni altro soggetto previsto dalla normativa assolveranno agli obblighi di legge inviando al deposito legale i materiali librari contestualmente come segue:

- **1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze**
- Ufficio Deposito Legale – Via Tripoli, 36-50122 Firenze
- **1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma**
- Ufficio Deposito Legale Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma
- **2 esemplari all’Archivio della Produzione Editoriale Regionale APE R (BEIC)**
presso la Biblioteca Nazionale Braidense - via Fiori Oscuri, 2 - 20121 Milano

Eventuali modalità ... ecc ecc (risparmiamo il testo e invitiamo chi non ne fosse ancora a conoscenza a collegarsi con il sito internet qui sotto riportato) La presente comunicazione viene pubblicata nel sito regionale ove sono consultabili anche le norme e la modulistica al seguente indirizzo internet:

<http://www.lombardiacultura.it> ;

<http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=18>.

Milano 31 dicembre 2008 - Prot. LI.2008.0012455

Ricordiamo che le pubblicazioni soggette al deposito legale risultano essere (vedi art 1 –L. 106/2004)

“Documenti o prodotti editoriali di INTERESSE CULTURALE destinati all’uso pubblico, offerti in vendita o comunque distribuiti, contenuti su qualsiasi supporto anche analogico e digitale”.

- Nelle “Categorie di documenti destinati al deposito legale” (art 4 –L. 106/2004) la norma riporta: Libri, Opuscoli, Pubblicazioni Periodiche, Carte geografiche o topografiche, Atlanti, Grafica d’arte, Video d’artista, Manifesti, Musica a stampa, Microforme, Documenti fotografici, Documenti sonori e video, Film iscritti ..., Soggetti e sceneggiature ..., Documenti diffusi su supporto informatico, Documenti diffusi su rete informatica non rientranti nella prima e nella seconda voce.

*Non vi nascondiamo che alcune definizioni quali “Manifesti” e “Opuscoli” possono avere più interpretazioni, il buon senso ci fa pensare **all’interesse culturale**, come ha **possibili oggetti di ricerca** per soggetti interessati o per generazioni future.*

Lo stampato che gode dell’iva al 4% automaticamente rientra nelle pubblicazioni soggette a deposito.

- “Documenti NON soggetti al deposito legale”: (art 8 –DPR 252/2006) Bozze di stampa, Estratti, Registri e modulistica, elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili, mappe catastali, **Materia di minuta pubblicità per il commercio, Ristampe inalterate.**

- Soggetti obbligati: (art 3 L.106/2004) **L’Editore** o comunque il **Responsabile della pubblicazione**, sia persona fisica che giuridica (Il committente); il **Tipografo** ove manchi l’editore o il responsabile della pubblicazione. (Pubblicazione in proprio)

- **Esonero Parziale:** (art 9 L.106/2004) Se le opere soggette alla legge hanno una tiratura sino a **200 esemplari** o un valore non inferiore a 15.000,00 euro per ciascuna copia, fatta esclusione per la musica a stampa, **l'editore** o comunque il **responsabile della pubblicazione** è tenuto a consegnare una sola copia per l'Archivio regionale della produzione editoriale. Se le opere hanno invece una tiratura sino ai 500 esemplari e un valore per ciascuna copia non inferiore a 10.000,00 euro, l'editore può presentare domanda di esonero parziale al Ministero per i Beni e le Attività Culturali della regione competente.

- **Sanzioni:** (art 7 L.106/2004) La violazione della legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500,00 euro; il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti. La sanzione amministrativa è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia già stata contestata

I documenti vanno consegnati o inviati con ogni altro mezzo **entro 60 giorni** dalla loro pubblicazione (vedi art. 7 - DPR 252/2006). Per i periodici e i manifesti l'invio può essere cumulativo, previo accordo.

Riportiamo quindi parte dell'art. 6

- **Soggetti obbligati e istituti depositari** (comma 1) pubblicato sul sito Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in merito a **“Informazioni e chiarimenti per l'applicazione del regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (DPR 252/2006)”** dice: **In seguito alle richieste da parte dei tipografi** è opportuno evidenziare che il soggetto obbligato alla consegna dei documenti, qualora sia diverso dall'editore, da un ente pubblico o privato, può delegare con atto scritto inviato agli istituti depositari la consegna dei documenti al tipografo.

La responsabilità del rispetto della norma ricade comunque sempre sul delegante.

(Attenzione che con delega scritta, il delegante può rivalersi su di noi per il mancato deposito)

Per dare la più ampia diffusione dell'informativa regionale, stiamo preparando un modulo riportante tutte le modalità di deposito che può essere consegnato dal tipografo al committente.

PAB – Paolo Finazzi
6 Marzo 2009

Modulo da compilare a cura degli editori di periodici, anche su supporto informatico.

(Da inserire all'interno del relativo plico)

ISSN	Titolo	Periodicità	Anno	Numero/Mese da - a	Pezzi	Tipo	Note

Tot.

Allegati, supplementi, speciali, inserti, ecc.

Tot.

Data spedizione

Firma

Si dichiara di aver ricevuto a norma della legge n°106/2004 le pubblicazioni in elenco.

Modulo da compilare a cura degli editori di libri ed altri documenti non periodici, anche su supporto informatico (da inserire all'interno del relativo plico).

Elenco documenti				Pag.	
ISBN/ISMN *	TITOLO	AUTORE	RIS.	TIPO	
1			<input type="checkbox"/>		
2			<input type="checkbox"/>		
3			<input type="checkbox"/>		
4			<input type="checkbox"/>		
5			<input type="checkbox"/>		
6			<input type="checkbox"/>		
7			<input type="checkbox"/>		
8			<input type="checkbox"/>		
9			<input type="checkbox"/>		
10			<input type="checkbox"/>		
11			<input type="checkbox"/>		
12			<input type="checkbox"/>		
13			<input type="checkbox"/>		
14			<input type="checkbox"/>		
15			<input type="checkbox"/>		

(*) Solo se presenti. **(RIS.)** Spuntare se ristampa **(TIPO)** Specificare solo nel caso di VHS, DVD o CD.

Data spedizione

Firma

Si dichiara di aver ricevuto a norma della legge n° 106/2004 le pubblicazioni in elenco.

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(Legge 15/04/2004 n. 106 e DPR 03/05/2006 n. 252)

Gli editori e ogni altro soggetto previsto dalla normativa assolveranno agli obblighi di legge inviando al deposito legale i materiali inerenti come segue:

- 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
- Ufficio Deposito Legale - Via Tripoli, 36 - 50122 Firenze
- 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma
- Ufficio Deposito Legale Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma
- 2 esemplari all'Archivio della Produzione Editoriale Regionale APE R (BEIC)
presso la Biblioteca Nazionale Braidense - via Fiori Oscuri, 2 - 20121 Milano

La consegna dovrà comprendere anche gli eventuali allegati su supporto informatico (CD, DVD e simili).

Su ciascuna copia va apposta la scritta: *“esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”*.

I documenti vanno racchiusi in un plico che deve recare all'esterno la dicitura: *“esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”*.

e il nome o la ragione sociale del soggetto obbligato al deposito e il suo domicilio o sede legale. Il plico o la scatola deve contenere l'elenco, in duplice copia, del materiale trasmesso, riportando per ciascun documento gli elementi necessari alla sua individuazione.

La modulistica consigliata per la compilazione dell'elenco è allegata, oppure scaricabile presso questo sito internet:

<http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?id=101&l=it>

Accertato il contenuto del plico, se non sono state riscontrate irregolarità, viene restituita, opportunamente vidimata, la copia dell'elenco inviato.

Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato.

Ove venga utilizzato il servizio postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici postali del plico contenente il materiale oggetto del deposito legale.

- Si chiede cortesemente di dividere il materiale in base al contenuto:
 - Materiale monografico
 - Materiale periodico
 - Musica a stampa (spartiti)
- Si ricorda inoltre che tutta la produzione editoriale deve essere consegnata entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.